

COSTITUZIONE DEL  
FONDO A FAVORE DELLE PERSONE SORDE  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

=====

Tra

la FONDAZIONE PIO ISTITUTO PAVONI con sede a Brescia in via Castellini n. 7/9 c.f. 80011410174, in persona del Presidente e legale rappresentante sig. Carlo Fiori,  
e la CONGREGA DELLA CARITÀ APOSTOLICA con sede a Brescia in via Mazzini n. 5, c.f. 80008730170, in persona del Presidente e legale rappresentante not. Franco Bossoni.

PREMESSO CHE

-la Fondazione Pio Istituto Pavoni ha lo scopo di «educare ed istruire il sordo in ogni ordine di scuola, università compresa» e di «curarne l'inserimento sociale e lavorativo mediante l'avviamento professionale, l'organizzazione di attività culturali sportive e ricreative»;

-la Congrega della Carità Apostolica ha lo scopo di offrire a persone bisognose «a mezzo dell'impegno solidale gratuito, personale e professionale dei Confratelli, servizi e prestazioni di carattere assistenziale in nome ed attuazione del precetto cristiano della carità»;

-la Fondazione Pio Istituto Pavoni, tra le proprie attività, promuove forme di sostegno all'inclusione degli alunni con sordità in ogni ordine di scuola della provincia di Brescia, garantendo il supporto di personale qualificato;

-la Congrega della Carità Apostolica, direttamente e per il tramite delle fondazioni amministrate, eroga contributi a persone e famiglie bisognose operando attraverso la rete territoriale del volontariato, delle parrocchie e dei servizi sociali degli enti locali;

-tra le due realtà sopra indicate si intende rinnovare e rafforzare la collaborazione, sperimentata in passato, in aiuto alle persone più fragili con disabilità sensoriale;

-è obiettivo comune promuovere la sensibilità e l'attenzione della comunità in relazione alle problematiche delle persone sorde e dei loro familiari.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1 - Presso la Congrega della Carità Apostolica è istituito il «Fondo a favore delle persone sorde della provincia di Brescia».

ART.2 - La dotazione iniziale è pari ad euro 100.000= di cui euro 50.000= messi a disposizione dalla Congrega della Carità Apostolica e/o dalle fondazioni amministrate ed euro 50.000= messi a disposizione dalla Fondazione Pio Istituto Pavoni.

Il fondo potrà essere aumentato con donazioni, liberalità, disposizioni testamentarie e nelle altre modalità previste dalla legge, per realizzare la specifica destinazione indicata nella presente intesa.

ART.3 - Il fondo non costituisce dotazione patrimoniale indisponibile della Congrega della Carità Apostolica e può essere impiegato sino all'eventuale suo esaurimento.

ART.4 - Le risorse iniziali e quelle raccolte, anche a seguito di specifiche iniziative di sensibilizzazione promosse dal fondo, devono essere utilizzate a favore delle persone sorde nella provincia di Brescia in condizioni di bisogno e con interventi preferibilmente diretti al sostegno del singolo e del suo nucleo familiare per:

- progetti educativi e di inclusione scolastica;
- formazione professionale e percorsi di inserimento lavorativo;
- necessità di ordine sanitario;
- situazioni di disagio economico e sociale.
- assistenza e supporto a sordi ricoverati presso case di riposo senza rapporti parentali e/o amicali.

Gli interventi sopra indicati possono essere estesi, caso per caso e per decisione unanime della Commissione di cui al successivo art. 6, anche a persone non residenti della provincia di Brescia.

ART. 5 - La gestione del fondo è affidata alla Congrega della Carità Apostolica che, secondo le scadenze fissate nel proprio statuto per gli adempimenti di bilancio, allo scopo redigerà un rendiconto analitico a consuntivo.

ART. 6 - L'erogazione delle risorse, l'individuazione dei progetti, l'elaborazione di linee guida per gli interventi, l'esame e l'approvazione dei documenti contabili di cui al punto precedente sono affidati a una Commissione così composta:

- a) il Presidente della Fondazione Pio Istituto Pavoni o suo delegato;
- b) il Presidente della Congrega della Carità Apostolica o suo delegato;
- c) un rappresentante della congregazione dei Figli di Maria Immacolata ("Pavoniani"), nella persona del superiore pro tempore o suo delegato.
- d) un componente designato dall' Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - Sezione Provinciale di Brescia.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno tre dei membri della Commissione; le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 7 - Ogni anno, con un'apposita iniziativa di comunicazione aperta al pubblico e con l'invito specifico rivolto a tutti i donatori, sarà data illustrazione delle azioni promosse.


ART. 8 - La presente intesa ha durata di tre anni e viene tacitamente rinnovata, salvo disdetta scritta di una delle parti inviata con preavviso di tre mesi.

Brescia, 18 maggio 2022


Per l'Istituto Pavoni



Per l'ENS



Per la Congrega



Per i Pavoniani

